CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI INDIVIDUALI PER LA RICERCA
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

Articolo 1 - Ambito di applicazione e beneficiari

1. All'assegnazione dei fondi di Ateneo per l'attività di ricerca individuale possono partecipare i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia, i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 240/2010 nella versione precedente alla modifica introdotta dalla L. 79/2022, i ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022, i ricercatori a tempo indeterminato che risultano "attivi" presso il Dipartimento (come previsto all'articolo 4) alla data di riferimento.

Articolo 2 - Determinazione delle quote

1. I fondi stanziati dall'Ateneo per la ricerca individuale, in coerenza con l'azione 5.1.d del Piano Strategico di Ateneo ("Erogare fondi per finanziamenti individuali per promuovere le attività di ricerca dei singoli, il networking nazionale ed internazionale e la disseminazione dei risultati scientifici"), vengono gestiti dal Consiglio di Dipartimento, che può eventualmente avvalersi di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio stesso. La quota pro-capite spettante agli aventi diritto secondo la definizione di "ricercatore attivo" sotto specificata, è calcolata considerando coefficienti diversi per ogni componente del Dipartimento, ovvero:

 - coefficiente 0.7 per i Professori ordinari;
 - coefficiente 0.8 per i Professori associati;
 - coefficiente 1.0 per i Ricercatori.

2. Ai fini della ripartizione del fondo annuale per la ricerca, i coefficienti sopra indicati andranno applicati all'importo massimo richiedibile, secondo il piano strategico di Ateneo vigente.
3. La richiesta di finanziamento potrà essere formulata anche a integrazione di eventuali fondi già disponibili; i docenti che dovessero avere la disponibilità di fondi SDI, o residui derivanti da

pregressi progetti di ricerca finanziati di importo pari o superiore all'importo massimo richiedibile, sono invitati ad attingere prioritariamente da questi ultimi.

Articolo 3 - Criteri per l'accesso ai fondi

1. I docenti interessati a richiedere i fondi sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di "ricercatore attivo" definiti all'articolo successivo.
2. I risultati del calcolo delle quote individuali, effettuato dal Consiglio di Dipartimento, o da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio stesso, sono sottoposti all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e l'assegnazione delle risorse è subordinata all'approvazione del bilancio di Ateneo, ovvero all'effettiva disponibilità del fondo.
3. Entro il 31 luglio il Consiglio di Dipartimento, ovvero la Commissione eventualmente designata, pubblica le quote pro-capite spettanti agli aventi diritto secondo la definizione di "ricercatore attivo" sotto specificata.
4. Successivamente all'approvazione, le quote sono rese disponibili ai singoli beneficiari secondo le modalità amministrative previste dall'Ateneo.

Articolo 4 - Requisiti del "ricercatore attivo" per l'accesso ai fondi

1. Le richieste di accesso ai fondi sono valutate sulla base dei seguenti criteri oggettivi e documentabili. Il richiedente dovrà aver realizzato negli ultimi 12 mesi:
 - almeno un prodotto di ricerca attribuibile al Dipartimento ai fini della VQR, e maturato almeno uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:
 - partecipazione, anche senza ottenimento del finanziamento, ad almeno un bando competitivo nazionale/internazionale come Unità eCampus;
 - partecipazione in qualità di relatore/discussant ad almeno un convegno scientifico;
 - partecipazione ad attività di internazionalizzazione quali, a titolo esemplificativo: pubblicazioni con co-autori affiliati a istituzioni estere, partecipazione a reti e collaborazioni internazionali formalizzate, attività connesse a programmi di mobilità e cooperazione internazionale (es. Erasmus, accordi bilaterali, Memorandum of Understanding);
 - contribuzione alle attività di terza missione e di trasferimento delle conoscenze, quali collaborazioni con imprese ed enti, contratti conto terzi, attività di public engagement e raccordo Scuola-Università; ove pertinente, attività brevettuali e sviluppo di strumenti applicativi.
2. Il richiedente dovrà altresì aver adempiuto alle richieste istituzionali connesse alla programmazione e al monitoraggio della ricerca (es. aggiornamento del catalogo IRIS, compilazione censimenti, form competenze, risposte a call interne, disponibilità alla partecipazione a proposte progettuali segnalate dall'Ateneo o dall'Ufficio Ricerca).
3. Inoltre, il richiedente dovrà aver partecipato nell'anno solare precedente, ovvero da quando ha preso servizio (per chi è in servizio da meno di un anno), nell'anno solare precedente, ai

Consigli di Corso di Studio della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 70% per ciascun organo, computandosi a tal fine anche le assenze giustificate, e aver assolto le attività didattiche assegnate dal proprio Dipartimento.

Articolo 5 - Spese ammissibili e utilizzo delle risorse

1. Le risorse destinate al supporto delle attività di ricerca individuali possono coprire, a titolo esemplificativo:
 - partecipazione a convegni e workshop scientifici con presentazione di risultati o prodotti della ricerca;
 - pubblicazioni scientifiche e spese per open access;
 - soggiorni di ricerca, missioni e trasferte strettamente pertinenti all'attività scientifica;
 - spese per attività di valorizzazione dei risultati della ricerca e di trasferimento delle conoscenze;
 - spese per acquisto di attrezzature e software inerenti all'attività di ricerca e didattica.

2. Le risorse attribuite dal Dipartimento potranno essere utilizzate per coprire le spese sostenute nell'anno accademico per cui il finanziamento è stato attribuito (1° agosto - 31 luglio).
3. Le quote assegnate e non utilizzate entro l'anno accademico di pertinenza possono essere cumulate negli anni successivi, nel rispetto dei limiti e delle modalità amministrativo-contabili previsti dall'Ateneo, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nello Statuto, nei Regolamenti dell'Università e-Campus, nonché nella normativa nazionale vigente in materia di ricerca, finanziamenti pubblici e contabilità.
2. Il presente Regolamento è approvato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.